

# Anche la turbativa d'asta nel catalogo dei "reati 231": le imprese devono rivedere i propri modelli organizzativi

26 ottobre 2023

Il 10 ottobre 2023 è entrata in vigore la Legge 9 ottobre 2023, n. 137 (la "Legge") che ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 10 agosto 2023, n. 105 recante "*disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione*".

La Legge, tra le altre cose, interviene sulla responsabilità amministrativa da reato degli enti ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (il "Decreto 231") e rafforza il contrasto alla criminalità ambientale.

In particolare:

- include fra i reati presupposto della responsabilità degli enti i delitti di **turbata libertà degli incanti** e **turbata libertà del procedimento di scelta del contraente** (artt. 353 e 353-bis c.p.), oltre a quello di **trasferimento fraudolento di valori** (art. 512-bis c.p.), imponendo alle imprese – specie quelle che partecipano a gare pubbliche – una valutazione circa l'adeguatezza dei propri modelli organizzativi;
- inasprisce il trattamento sanzionatorio conseguente alla commissione di determinati reati ambientali, e modifica da illecito amministrativo a reato contravvenzionale la fattispecie di abbandono di rifiuti, di cui all'art. 255, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (il "Codice dell'Ambiente").

Per domande relative ai temi discussi in questa nota, potete contattare qualsiasi avvocato del nostro studio con cui siete abitualmente in contatto o gli autori di seguito indicati.

MILANO

**Pietro Fioruzzi**  
+39 02 7260 8214  
[pfioruzzi@cgsh.com](mailto:pfioruzzi@cgsh.com)

**Giulia Checcacci**  
+39 02 7260 8224  
[gcheccacci@cgsh.com](mailto:gcheccacci@cgsh.com)

ROMA

**Giuseppe Scassellati-Sforzolini**  
+39 06 6952 2220  
[gscassellati@cgsh.com](mailto:gscassellati@cgsh.com)

**Marco Accorroni**  
+39 06 6952 2257  
[maccorroni@cgsh.com](mailto:maccorroni@cgsh.com)

**Paola Maria Onorato**  
+39 06 6952 2654  
[ponorato@cgsh.com](mailto:ponorato@cgsh.com)



## 1. I nuovi reati presupposto ex Decreto 231

L'estensione del catalogo dei reati presupposto della responsabilità degli enti ai sensi del Decreto 231 è senz'altro tra le novità di maggiore interesse introdotte dalla Legge. In particolare, vengono ora incluse le fattispecie di:

- **turbata libertà degli incanti** (art. 353 c.p.) e **turbata libertà del procedimento di scelta del contraente** (art. 353-bis c.p.), punite con la sanzione pecuniaria fino a 500 quote (e da 200 a 600 quote nei casi in cui l'ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità o ne sia derivato un danno di particolare gravità), e le sanzioni interdittive del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi con eventuale revoca di quelli già concessi, e del divieto di pubblicizzare beni e servizi. Tali fattispecie sono aggiunte all'art. 24 del Decreto 231 fra i delitti contro la Pubblica Amministrazione;
- **trasferimento fraudolento di valori** (art. 512-bis c.p.) punita con la sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote e con le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, del Decreto 231 (interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi con eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni e servizi). Tale fattispecie è stata inserita all'art. 25-octies.1 del Decreto 231, relativo ai delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti.

Tale intervento normativo si aggiunge ad altri recenti modifiche che avevano già ulteriormente ampliato l'elenco dei reati presupposto della responsabilità degli enti, e in particolare:

- il D.Lgs. 22 marzo 2023, n. 19, che aveva introdotto all'art. 25-ter, Decreto 231, il reato di false od omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare alle fusioni transfrontaliere<sup>1</sup>; e
- la Legge 14 luglio 2023, n. 93, che aveva incluso tra i delitti in materia di violazione del diritto d'autore una nuova fattispecie di pirateria digitale<sup>2</sup>.

## 2. Quali conseguenze per le società

Alla luce dell'ampliamento dei reati presupposto della responsabilità degli enti, le imprese dovranno valutare la necessità di aggiornare i propri modelli organizzativi ex Decreto 231.

In particolare, tutte le società che partecipano a gare pubbliche saranno tenute a svolgere uno specifico *risk assessment* in ordine ai rischi connessi ai nuovi reati presupposto di turbata libertà degli incanti e turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 24, Decreto 231). Sebbene, infatti, molti dei controlli volti a prevenire altri reati contro la Pubblica Amministrazione (*in primis*, quelli di corruzione) potranno rappresentare un presidio anche con riferimento alle fattispecie di nuova introduzione (si pensi, ad esempio, a tutte le misure volte a garantire la trasparenza, correttezza e leale collaborazione nei rapporti con la Pubblica Amministrazione), sarà tuttavia fondamentale valutare l'inserimento di ulteriori e specifici strumenti di controllo in materia di gestione delle gare e aste pubbliche e delle licitazioni private, per assicurarsi che tali aree risultino adeguatamente presidiate.

<sup>1</sup> Tale fattispecie punisce chiunque, al fine di far apparire adempite le condizioni per il rilascio del certificato preliminare a una fusione transfrontaliera, "*forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti*" ed è sanzionata con la sanzione pecuniaria da 150 a 300 quote, aumentabile di un terzo nei casi in cui l'ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità.

<sup>2</sup> Nello specifico, la L. 93/2023 ha modificato il comma 1 dell'art. 171-ter della L. n. 633/1941 (legge in materia di protezione del diritto d'autore), introducendovi la nuova lettera *h-bis*) che punisce chiunque abusivamente "*esegue la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovisivo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettua la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita*". La fattispecie, richiamata dall'art. 25-novies, Decreto 231, è punita con la sanzione pecuniaria fino a 500 quote e le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, Decreto 231, per una durata non superiore a un anno.

Quanto invece all'introduzione del reato di trasferimento fraudolento di valori, si segnala che, sebbene tale fattispecie sia stata inserita tra i delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti ex art. 25-*octies*.1, Decreto 231, la stessa potrebbe a ben vedere condividere gran parte dei presidi di controllo con le fattispecie riciclatorie di cui all'art. 25-*octies*. La fattispecie<sup>3</sup>, infatti, mira a proteggere la trasparenza delle transazioni economiche tra privati, oltre che l'interesse dello Stato a proteggere l'economia da forme di penetrazione da parte della criminalità: occorrerà, dunque, che le società valutino se le proprie procedure antiriciclaggio (specie nel caso di soggetti obbligati ai sensi del D. Lgs. 231/2007), i protocolli e le procedure in materia di gestione dei flussi finanziari, degli acquisti e delle vendite, nonché di gestione del patrimonio dell'ente siano adeguati anche alla prevenzione dei rischi connessi a tale reato.

### 3. Le principali novità apportate dalla Legge in materia di reati ambientali

Come anticipato, la Legge introduce anche una stretta significativa in materia di criminalità ambientale, intervenendo tanto sul codice penale quanto sul Codice dell'Ambiente. Gli interventi riguardano alcune delle fattispecie rilevanti ex art. 25-*undecies*, Decreto 231, ma non incidono direttamente sul testo del Decreto 231: la disciplina (incluse le sanzioni) prevista a carico delle società per tali reati resta dunque inalterata.

Con riguardo alle disposizioni del codice penale, le modifiche interessano nello specifico:

- il reato di **incendio boschivo** di cui all'art. 423-*bis* c.p., in ordine al quale la Legge (i) estende l'ambito di applicazione, punendo anche chi cagioni un incendio su zone di interfaccia urbano-rurali; (ii) innalza la pena edittale minima, che passa da quattro a sei anni per l'ipotesi di incendio doloso e da uno a due anni per l'ipotesi di incendio colposo; (iii) inserisce una nuova circostanza aggravante ad effetto speciale per l'ipotesi di incendio doloso, che prevede un aumento della pena dalla metà ai due terzi "quando il

*fatto è commesso al fine di trarne profitto per sé o per altri o con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti all'esecuzione di incarichi o allo svolgimento di servizi nell'ambito della prevenzione e della lotta attiva contro gli incendi boschivi*"; (iv) aggiunge, quale pena accessoria alla condanna, anche l'interdizione dai pubblici uffici e l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione per la durata di 5 anni, salvo che per ottenere prestazioni di un pubblico servizio;

- l'art. 240-*bis* c.p., relativo alla confisca di denaro o beni di cui il condannato non possa giustificare la provenienza e di cui abbia la disponibilità in valore sproporzionato rispetto al proprio reddito (c.d. "confisca allargata") di (i) inquinamento ambientale e morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale (artt. 452-*bis* e 452-*ter* c.p.); (ii) traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-*sexies* c.p.); (iii) attività organizzate per il traffico illecito dei rifiuti (art. 452-*quaterdecies* c.p.);
- la circostanza aggravante prevista per i reati di **inquinamento ambientale** (art. 452-*bis* c.p.<sup>4</sup>) e **disastro ambientale** (art. 452-*quater* c.p.<sup>5</sup>) dell'aver prodotto l'inquinamento o il disastro in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico o archeologico ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, che viene trasformata da circostanza aggravante ad effetto comune (con aumento della pena fino a un terzo) a circostanza aggravante ad effetto speciale (con aumento della pena da un terzo alla metà). Per il solo reato di inquinamento ambientale, viene inoltre prevista quale ulteriore circostanza aggravante ad effetto speciale (con aumento della pena da un terzo a due terzi) il deterioramento, la compromissione o la distruzione di un habitat causati dall'inquinamento.

La Legge interviene poi sul Codice dell'Ambiente,

<sup>3</sup> Nello specifico, l'art. 512-*bis* c.p. punisce con la reclusione da due a sei anni "chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-*bis* e 648-*ter*", salvo che il fatto costituisca più grave reato.

<sup>4</sup> Punito con la reclusione da due a sei anni e la multa da 10.000 a 100.000 euro.

<sup>5</sup> Punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

trasformando la fattispecie di **abbandono di rifiuti** di cui all'art. 255 da illecito amministrativo (punito con sanzione da 300 a 3.000 euro) a reato contravvenzionale punito con ammenda da 1.000 a 10.000 euro, aumentata fino al doppio se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi.

...

CLEARY GOTTLIB